



COMUNE DI ATELLA

(Provincia di Potenza)

Cod. Fisc. 85001130765 - Tel. 0972 716611

Data 16/03/2021
N° 109 Racc. Gen.**SETTORE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE****DETERMINAZIONE N. 12 DEL 16/03/2021**

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 comma 9 bis del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento in vita e smaltimento carcasse di cani di pertinenza comunale. Determina a contrarre. - Approvazione atti.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE**Premesso che:**

- che è intenzione di questo Ente proseguire con il servizio di custodia e di mantenimento di cani di pertinenza comunale, il cui contratto di affidamento in corso è scaduto il 31 gennaio del corrente anno;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 35 comma 1 lett. d del D.lgs. n. 50/2016 il quale disciplina le soglie di rilevanza comunitaria stabilendo i contratti sotto soglia che per i servizi sociali ammonta ad € 750.000,00;

- l'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il quale la stazione appaltante in risposta all'indizione di una gara invita qualsiasi operatore economico interessato a presentare un'offerta;

Considerato che :

- con deliberazione di G.C. n. 14 in data 05.03.2021, dichiarata esecutiva, è stato approvato il Progetto ex art. 23 del vigente D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo all'affidamento del servizio di custodia e di mantenimento di cani di pertinenza comunale, come predisposto da questo settore;

- il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è pari a complessivi € 175.200,00 (IVA esclusa) per la durata triennale dell'affidamento;

Ritenuto, di dover procedere all'acquisizione del servizio de quo, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del medesimo Decreto legislativo poiché trattasi di servizio con caratteristiche ripetitive e/o standardizzate e con l'individuazione delle eventuali offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 ed 8, del Codice dei contratti pubblici;

Rilevata la necessità di predisporre la documentazione necessaria all'espletamento ed aggiudicazione della procedura di gara descritta;

Dato atto che, le motivazioni addotte per la scelta del criterio di aggiudicazione sono conformi a quanto previsto dall'art. 36 c. 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

Dato atto che, il Comune di Atella ha deliberato l'adesione alla centrale Unica di Committenza Basento-Bradano-Camastra, con sede in Potenza, cui affidare le procedure di gara;

Ritenuto necessario attribuire al dipendente Isp. Sup. Michele PETILLO, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di cui alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli art. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il servizio di cui trattasi rientra negli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e che non è stato acquisito dal sistema SIMOG il CIG, in quanto bisogna attendere il CIG Master come CUC e poi chiedere il CIG Derivato come Comune;

Rilevato inoltre che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

Evidenziato che, nelle more dell'espletamento ed aggiudicazione della procedura di gara, si rende necessario provvedere mediante proroga tecnica di 4 mesi del contratto in essere con l'attuale fornitore – Ditta MPL ricovero per cani Pippo di Antonio Notarfrancesco con sede a Paterno (PZ) in C/da Cerzolla, a continuare ad espletare il suddetto servizio, agli stessi patti e condizioni, al fine di non interrompere l'attività istituzionale, con riserva di concludere anticipatamente il contratto qualora l'aggiudicazione della procedura di gara avvenisse prima del 31/05/2021;

Vista la giurisprudenza in materia la quale, anche ai fini di conformarsi ai precetti comunitari, nel confermare l'impossibilità di procedere ad un rinnovo o ad una proroga del contratto, ammette la cd "proroga tecnica" cioè finalizzata e strettamente connessa all'indizione di una gara ad evidenza pubblica (Consiglio di Stato, sez. V^a, 7 aprile 2011);

Acquisita in merito la disponibilità da parte della predetta Società, titolare del contratto in essere, a dare continuità al servizio in parola per un periodo di 4 mesi, decorrente dal 01/02/2021 fino al 31/05/2021, alle medesime condizioni contrattuali, come da nota mail del 15/03/2021, conservata agli atti d'ufficio;

Accertato, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell' art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non si trovano in una situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi rispetto all'acquisizione oggetto del presente provvedimento, di talché non sussiste in capo ai suddetti soggetti obbligo di astensione;

Verificata altresì l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 in ordine al divieto di ricorrere a mediazione di terzi, di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, o per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e verificata altresì l'osservanza delle disposizioni sui divieti di conclusione di contratti e altri atti negoziali in presenza delle condizioni indicate dal medesimo articolo 14;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Accertata l'osservanza, da parte del responsabile del procedimento e di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura, delle Linee Guida, degli orientamenti e delle disposizioni impartite nelle determinazioni e deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

VISTI:

1. Il vigente Regolamento di Contabilità;
2. Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
3. il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

RICHIAMATI

1. l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*.
2. l'art. 192 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 – TUEL e ss.mm.ii. il quale prevede che: *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"*.

3. l'art. 3 c.1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il quale prevede che: *"Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, [de-minimis]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".*

ATTESTATA

1. Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 – TUEL e ss.mm.ii., la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto e del relativo procedimento sulla base di conforme istruttoria rispetto alle leggi di riferimento.
2. L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa.

RITENUTO, pertanto, per quanto illustrato in narrativa, di dover procedere in merito.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO CHE**, la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI INDIRE**, per le motivazioni espresse in premessa, procedura aperta telematica, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento in vita di cani di pertinenza comunale per anni tre, **riservandosi, a propria discrezione, l'eventuale facoltà di disporre una proroga dell'affidamento per un massimo di ulteriori anni uno, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto** ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del medesimo Decreto legislativo poiché trattasi di servizio con caratteristiche ripetitive e/o standardizzate e con l'individuazione delle eventuali offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 ed 8, del Codice dei contratti pubblici;
3. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che:
 - a. il fine che con lo stipulando contratto si intende perseguire consiste nell'assicurare il servizio di custodia e di mantenimento di cani di proprietà comunale dettagliatamente indicati nel disciplinare allegato;
 - b. l'oggetto del contratto è: l'affidamento del servizio di servizio di accalappiamento, custodia e di mantenimento di cani di proprietà comunale;
 - c. la forma del contratto: stipulazione in forma pubblico - amministrativa;
 - d. devono considerarsi clausole essenziali del contratto: l'insieme delle clausole in cui si articola il capitolato speciale d'appalto ed, in particolare, le penali contrattuali, le cause di risoluzione, i tempi ed i modi di pagamento, l'esclusione dell'arbitrato;
4. **DI DARE ATTO**, inoltre, che la spesa complessiva è indicata nel seguente prospetto allegata al progetto di gara;
5. **DI PRENOTARE** le seguenti somme, interamente finanziate dal bilancio comunale, così come meglio dettagliate:
6. **DI DARE ATTO CHE** le ulteriori annualità saranno previste nei successivi bilanci;
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente, unitamente agli elaborati tecnici, alla C.U.C. Basento - Bradano - Camastra sede di Potenza presso cui aderisce l'Amministrazione Comunale per la predisposizione del bando di gara e di tutti gli atti necessari per lo svolgimento della stessa gara di appalto;
8. **DI DARE ATTO CHE**, in merito alla procedura di affidamento indetta con la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli art. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., assegna il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), al dipendente Isp. Sup. Michele PETILLO;
9. **DI ATTESTARE CHE**, in capo in capo al Responsabile Unico del Procedimento, non sussistono conflitti di interesse, con riferimento all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che il numero CIG sarà acquisito successivamente al CIG Master ottenuto dalla CUC;
11. **DI AUTORIZZARE**, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara di cui alla presente determinazione, la proroga del contratto attualmente in essere con la Ditta "MPL ricovero per cani Pippo" di Antonio Notarfrancesco con sede a Paterno (PZ) in C/da Cerzolla, relativo al servizio di accalappiamento, custodia e di mantenimento di cani di proprietà comunale per un periodo di 4 mesi, decorrente dal 01/02/2021 fino al 31/05/2021, con riserva di concludere il rapporto contrattuale in argomento, qualora l'aggiudicazione della nuova procedura di gara avvenisse prima della fine del mese di maggio 2021;

12. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in relazione alla proroga di cui al precedente sub 8) la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2021			
Cap.	136400	Intervento		CIG
Creditore	"MPL ricovero per cani Pippo" di Antonio Notarfrancesco con sede a Paterno (PZ) in C/da Cerzolla			
Causale	Servizio di accalappiamento, custodia e di mantenimento di cani di proprietà comunale			
Importo	58.400,00		Frazionabile in 12	SI

13. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione, relativamente alla disposta proroga tecnica di proroga del servizio, valore contrattuale, con efficacia dalla sottoscrizione del presente atto da parte della Ditta "MPL ricovero per cani Pippo" di Antonio Notarfrancesco con sede a Paterno (PZ) in C/da Cerzolla, a titolo di accettazione.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, dando atto che la presente determinazione diventa esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dalla data di apposizione del visto del suddetto Responsabile;

DI STABILIRE CHE è garantito il diritto di accesso al presente atto ed ai suoi allegati, da parte degli interessati, nelle modalità previste ed ai sensi degli art. 22, 23, 24 e 25 della L. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DI DARE ATTO CHE, il presente atto, è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nelle modalità previste ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo di cui all'Allegato 1 al D. Lgs. 104/2010 come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.L. 32/2019.

Il Responsabile del Settore
(Isp. S. Salvatore DI BIASE)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile in relazione alla su estesa determinazione e si attesta la copertura finanziaria:

Atella Il, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Donato CAPOSICCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 20/03/2021 al giorno 04/04/2021.

Atella Il, 20/03/2021

L'Addetto per Settore
F.to DI BIASE Salvatore

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Atella, Il 20/03/2021

Il Responsabile del Servizio
DI BIASE Salvatore